

Disegno di legge n. 439 del 8.11.06 (cofirmatario)

Norme organiche a sostegno della cultura

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana intende riconoscere alla cultura la sua funzione di primaria importanza per lo sviluppo sociale, economico e civile della Regione. In tale direzione esso mira a dare una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione dell'attuale impianto normativo regionale che disciplina il settore della cultura.

La strada seguita per il riordino legislativo è quella delle macro-aree o ambiti di riferimento settoriale all'interno dei quali sono raggruppate le discipline che per affinità consentono un trattamento normativo comune.

Il disegno di legge si articola pertanto in tre titoli, corrispondenti ai tre ambiti settoriali individuati:

1) il Titolo I disciplina i beni e i servizi culturali e riguarda biblioteche, archivi e musei e tutti gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili.

2) il titolo II riunisce le discipline dello spettacolo, vale a dire il teatro, la musica, il cinema, etc. e prevede una gestione unitaria delle materie in oggetto anche sul piano delle risorse, con l'istituzione di un fondo unico regionale dello spettacolo.

3) il titolo III contiene le norme relative alla promozione culturale e prevede, fra l'altro, il riconoscimento e il sostegno degli istituti di interesse regionale.

Si attiva dunque nel sistema di Governo regionale un sistema di deleghe e di attribuzioni di funzioni alle province e ai comuni, articolate ambito per ambito, sempre nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali. Si intende, in tal modo, meglio suddividere e coordinare gli interventi di Regione, province e comuni che, proprio in materia di promozione culturale, spesso si duplicano e sovrappongono, con frequenti invasioni di campo della Regione in territori più coerenti con interventi provinciali o locali, con conseguente riduzione delle risorse per il sistema delle autonomie, che è più contiguo ai soggetti associativi e imprenditoriali che operano nello scenario culturale.

Più coerente alle funzioni regionali ci appare, invece, l'individuazione degli istituti di interesse regionale operata all'articolo 17, ai quali si garantisce un sostegno pluriennale (tramite convenzione) finalizzata al perseguimento delle loro finalità statutarie, cioè nel

pieno rispetto della loro autonomia e libertà culturale e di ricerca.

Al fine di sviluppare le politiche culturali sul territorio regionale all'articolo 4 è prevista la istituzione dell'Osservatorio della cultura con compiti di monitoraggio, documentazione e analisi dei dati e delle tendenze evolutive nei diversi settori della produzione e del consumo culturale.

Un ulteriore aspetto del presente disegno di legge che riteniamo vada sottolineato è rappresentato dalla necessità in esso contenuta di una drastica correzione delle modalità di sostegno alla cultura che devono, a nostro avviso, corrispondere a diverse esigenze inderogabili:

a) rafforzare e dare maggiori certezze ai soggetti che operano con continuità e apprezzabili risultati nello scenario regionale;

b) incoraggiare le progettualità capaci di dar vita a forme di collaborazione tra diversi attori e cofinanziatori, istituzionali e non, pubbliche e privati;

c) privilegiare le forme di sostegno pluriennali attraverso intese, convenzioni, accordi di programma;

d) incentivare il sistema delle autonomie locali ad adottare analoghe metodologie di intervento, valorizzando il ruolo di programmazione e coordinamento delle province, premiando la qualità e l'innovazione gestionale nei servizi, la cooperazione intercomunale e, più in generale, la propensione a una progettualità su vasta scala e di medio-lungo periodo;

e) ricondurre il più possibile l'intervento regionale a una logica di programmazione.

Coerentemente ai suddetti obiettivi gli enti locali vengono chiamati a collaborare con la Regione nella fase di programmazione e di formazione del bilancio attraverso un tavolo di consultazione settoriale (articolo 3, comma 3), mentre al Parlamento regionale si attribuisce un ruolo di partecipazione attiva nei processi di indirizzo e programmazione del settore, con l'approvazione di un piano triennale della cultura (articolo 3, comma 1). Per la definizione delle linee programmatiche di intervento settoriali e delle conseguenti scelte di bilancio è altresì prevista la istituzione di due organi consultivi, il comitato per i beni e i servizi culturali (articolo 9) ed il comitato per lo spettacolo (articolo 15) i cui pareri possono essere richiesti sia dalla Giunta regionale sia dall'Assemblea regionale siciliana.

Non ultimo elemento innovativo del disegno di legge è che per la prima volta la Regione viene dotata di una normativa unitaria delle discipline dello spettacolo (musica, cinema, teatro, danza, etc.), per consentire una gestione più appropriata delle risorse destinate a tali attività e favorire l'interazione e la collaborazione tra i soggetti. A tale scopo all'articolo 12 è prevista la

creazione di un fondo unico regionale per lo spettacolo, che raccoglie tutte le risorse a disposizione del settore e le ripartisce tra i soggetti attraverso un meccanismo che coinvolge sia le autonomie territoriali sia gli operatori culturali.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità e ambiti

1. La Regione individua nella cultura una funzione di importanza primaria per lo sviluppo sociale, economico e civile della Sicilia e riconosce nella molteplicità delle espressioni e nella libera competizione delle idee le condizioni irrinunciabili di una società aperta e plurale.

2. La Regione concorre al sostegno della cultura attraverso la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività e dei servizi culturali nelle modalità previste dalla presente legge.

3. I principali ambiti in cui si articola l'intervento regionale sono:

- a) beni e servizi culturali;
- b) spettacolo;
- c) promozione culturale.

Art. 2.

Forme di collaborazione

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione collabora con lo Stato, con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ovvero con gli enti territoriali di altre regioni e stati dell'Unione europea anche promuovendo forme di cooperazione strutturale e funzionale, accordi di programma, convenzioni o partecipando a fondazioni, associazioni, società ed organismi pubblici e privati.

Art. 3.

Programmazione

1. L'Assemblea regionale siciliana, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale della cultura articolato nei tre ambiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Il piano, aggiornabile annualmente, definisce le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare in riferimento a quanto previsto dalla presente legge nei diversi ambiti di intervento.

3. Il piano triennale della cultura è sottoposto alla consultazione delle province e dei comuni capoluogo. A

tale scopo è istituito un tavolo di consultazione settoriale.

4. Con successivi atti amministrativi di natura regolamentare, la Giunta regionale, sentita la competente commissione parlamentare:

a) definisce gli standard per la gestione dei servizi, per lo sviluppo di sistemi di qualità e per la ripartizione delle risorse regionali tra le province;

b) individua i profili professionali per gli operatori culturali di musei, biblioteche e archivi;

c) indica i criteri di ammissibilità al fondo unico regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 12;

d) individua i requisiti per il riconoscimento degli istituti d'interesse regionale di cui all'articolo 17;

e) stabilisce i criteri per la verifica delle attività soggette a convenzioni.

5. La Giunta regionale stipula convenzioni, accordi di programma, partecipa a fondazioni, associazioni, società e altri organismi pubblici e privati ed emana gli atti amministrativi per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Osservatorio della cultura

1. Al fine di sviluppare le politiche culturali sul territorio e di individuare gli ambiti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori culturali, nonché per lo sviluppo di nuova occupazione e per la riqualificazione dell'imprenditoria nel settore culturale, la Giunta regionale istituisce l'osservatorio della cultura con compiti di monitoraggio, documentazione e analisi dei dati e delle tendenze evolutive nei diversi settori della produzione e del consumo culturale.

2. L'osservatorio si compone come gruppo di lavoro al quale sono chiamate a partecipare le associazioni imprenditoriali e professionali di categoria e può costituire al suo interno sottogruppi o sezioni autonome.

3. L'osservatorio è dotato di risorse proprie.

TITOLO I

Beni e servizi culturali

Art. 5.

Interventi

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove interventi di valorizzazione dei beni culturali e di sviluppo dei relativi servizi.

2. Gli interventi in materia di beni e servizi culturali consistono:

a) nella rilevazione, documentazione, catalogazione,

restauro, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria, conservazione programmata e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili;

b) nella rilevazione, documentazione, recupero e valorizzazione, entro il contesto naturale e ambientale, di siti e insediamenti di interesse archeologico, storico, artistico, monumentale;

c) nella integrazione di beni, servizi e attività culturali, anche mediante forme di gestione associata, reti e sistemi informativi;

d) nel concorso alla promozione e sviluppo di progetti culturali nell'ambito turistico e in quello della valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità locali;

e) nello sviluppo e nel potenziamento delle raccolte, dei musei e dei sistemi musicali;

f) nello sviluppo e nel potenziamento delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e delle risorse archivistiche;

g) nella realizzazione di infrastrutture per servizi e attività culturali, anche in concorso con soggetti pubblici e privati.

3. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso, compresi quelli adibiti al culto, considerata la loro specificità, ogni intervento di tutela, di valorizzazione e promozione è concordato con le competenti autorità della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose cui i beni afferiscono.

Art. 6.

Funzioni della Regione

1. Per gli interventi di cui all'articolo 5, la Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. In particolare la Regione:

a) promuove e coordina il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali;

b) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro dei beni culturali, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali e soggetti pubblici e privati, nonché l'acquisizione condivisa di beni e servizi da parte degli enti locali;

c) promuove e coordina le forme di gestione associata di beni e servizi per lo sviluppo di sistemi di qualità, indicando gli standard di gestione e di servizio;

d) promuove e coordina la rilevazione dei dati su servizi, attività e utenza di biblioteche e musei;

e) definisce i profili professionali degli operatori culturali dei musei e delle biblioteche e archivi di enti

locali o di interesse locale in armonia con gli standard nazionali ed europei.

Art. 7.

Funzioni delle province

1. Sono conferite alle province regionali le funzioni amministrative in materia di biblioteche, sistemi bibliotecari e documentari, archivi storici, musei e sistemi museali.

2. Le province concorrono alla programmazione regionale riguardante biblioteche, musei, archivi storici e beni culturali per il territorio di loro competenza, coordinano e supportano le attività dei comuni nelle stesse materie.

3. In particolare le province:

a) realizzano il censimento, l'inventariazione, la catalogazione dei beni culturali secondo i parametri e le metodologie indicate dalla Regione;

b) curano le attività e lo sviluppo dei sistemi museali e di quelli bibliotecari e stipulano convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di biblioteche, archivi, musei o raccolte di riconosciuto interesse culturale, in grado di offrire servizi in linea con gli standard indicati dalla Regione;

c) formulano progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e concorrono alla loro realizzazione anche individuando forme di gestione innovative;

d) promuovono programmi di intervento, di manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili e immobili, anche in cofinanziamento con gli altri soggetti pubblici e privati;

e) curano la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori culturali dei musei e delle biblioteche, sulla base dei profili e degli standard indicati dalla Regione.

4. Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente articolo la Regione stanZIA i finanziamenti necessari da destinare annualmente a ciascuna provincia regionale e predispone strumenti di consulenza, progettazione e incentivazione finanziaria.

5. Dopo l'approvazione del piano triennale regionale, le province formulano i propri piani triennali e i relativi piani annuali.

Art. 8.

Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali nonché alla organizzazione dei servizi culturali sul proprio territorio, operando anche in concorso con la provincia, le altre istituzioni territoriali e la Regione.

2. In particolare i comuni:

a) erogano i servizi bibliotecari, documentali e museali di loro competenza di norma attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

b) attuano la conservazione dei beni di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro;

c) valorizzano e promuovono i beni del loro territorio perseguendo l'integrazione delle risorse e il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e inoltre approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica.

Art. 9.

Comitato regionale per i beni e i servizi culturali

1. La Giunta regionale nomina un comitato regionale per i beni e i servizi culturali, composto da esperti nelle discipline attinenti, con una buona conoscenza del territorio e del patrimonio di beni culturali della Sicilia e della promozione turistica.

2. Il comitato regionale per i beni e i servizi culturali fornisce pareri alla Giunta regionale e all'Assemblea regionale siciliana in merito agli atti di programmazione e di bilancio e agli atti amministrativi di natura regolamentare di cui ai punti a) e b) del comma 4 dell'articolo 3.

3. Il numero e la composizione del comitato sono determinati dalla Giunta regionale. Il comitato agisce sia in forma plenaria sia per sezioni disciplinari.

TITOLO II
Spettacolo

Art. 10.
Finalità

1. La Regione riconosce lo spettacolo quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e concorre al suo sviluppo.

2. La Regione, in collaborazione con province e comuni:

a) sostiene le attività di spettacolo e i soggetti che le promuovono;

b) favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e la circuitazione degli spettacoli;

c) raccorda le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione

artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne;

d) concorre agli interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

e) sostiene e promuove l'espressione artistica dei giovani, la ricerca e la sperimentazione nel campo dello spettacolo, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie;

f) promuove ed indirizza la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo;

g) sostiene e promuove la formazione e la partecipazione del pubblico alle attività musicali, teatrali e cinematografiche, con particolare attenzione al pubblico giovanile;

h) promuove il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro e della musica popolare siciliana del teatro di marionette e burattini;

i) promuove la presenza organizzata sul territorio del teatro di strada e della cultura bandistica e corale.

Art. 11.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno:

a) alla spesa corrente dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo;

b) alle spese di investimento per interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

c) all'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, alla formazione del fondo rischi e dei fondi di garanzia operanti nel settore mediante anticipazioni sotto forma di prestiti a tasso agevolato e la stipulazione di apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.

Art. 12.

Fondo unico regionale per lo spettacolo

1. Per le finalità di cui al punto a) dell'articolo 11 è istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).

2. Il FURS è composto di fondi regionali e di eventuali trasferimenti di quote del Fondo unico per lo spettacolo (FURS).

3. I soggetti destinatari del FURS e delle misure di sostegno di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 11 sono:

- a) i teatri stabili pubblici e privati;
- b) le compagnie e le cooperative di produzione di prosa e danza;
- c) le fondazioni teatrali e musicali, le istituzioni concertistiche orchestrali e le istituzioni lirico concertistiche;
- d) gli enti e le associazioni promotori di festival e rassegne;
- e) gli esercizi cinematografici, le fondazioni e le associazioni di cultura cinematografica;
- f) gli enti e gli istituti di ricerca, di archiviazione, conservazione e documentazione teatrale, musicale, cinematografica, audiovisiva;
- g) le province per gli obiettivi previsti dall'articolo 16, comma 2;
- h) gli enti locali singoli o associati che presentino progetti e iniziative in collaborazione con enti, associazioni, organizzazioni operanti nel campo dello spettacolo.

4. I criteri di ammissibilità al FURS sono stabiliti con atto regolamentare, sentito il comitato regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 15.

5. La Regione stipula con gli enti locali e con soggetti pubblici e privati destinatari del FURS convenzioni e accordi di programma, di norma pluriennali.

Art. 13. Funzioni delle province

1. Le province esercitano funzioni di coordinamento in materia di spettacolo in collaborazione con i comuni del proprio territorio e partecipano alla programmazione regionale.

2. Le province promuovono in particolare:

- a) la distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
- b) la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
- c) l'espressione artistica dei giovani, anche in collaborazione con le scuole;
- d) la formazione e la partecipazione del pubblico alle attività musicali, teatrali e cinematografiche.

Art. 14. Funzioni dei comuni

1. I comuni:

a) direttamente o in collaborazione con la Regione e le province regionali stipulano convenzioni e intese con i soggetti operanti nel proprio territorio sia per le attività stabili e di produzione, sia per l'utilizzo e la riqualificazione degli spazi destinati allo spettacolo;

b) promuovono la valorizzazione delle tradizioni di spettacolo popolari, del teatro di marionette e burattini e del teatro di strada;

c) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa vigente relativa agli spettacoli viaggianti.

Art. 15.

Comitato regionale per lo spettacolo

1. La Giunta regionale nomina un comitato regionale per lo spettacolo, composto di nove esperti in tutte le discipline di spettacolo oggetto degli interventi dalla presente legge e da nove rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria.

2. Il comitato regionale per lo spettacolo fornisce pareri alla Giunta regionale e all'Assemblea regionale siciliana in merito agli atti di programmazione e di bilancio e alla suddivisione del FURS.

3. Il comitato regionale per lo spettacolo agisce sia in forma plenaria sia per sezioni disciplinari.

TITOLO III

Promozione culturale

Art. 16.

Finalità

1. La Regione persegue il primato culturale della Sicilia e concorre a creare le condizioni per lo sviluppo dell'imprenditoria culturale e dell'occupazione nel settore della cultura.

2. A tal fine la Regione promuove la produzione, l'organizzazione e la diffusione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.

3. In particolare la Regione:

a) sostiene progetti e iniziative di rilevante interesse regionale;

b) sostiene la ricerca applicata ai beni e ai servizi culturali nonché al patrimonio storico, artistico, letterario, linguistico e demoantropologico della Sicilia;

c) promuove la valorizzazione delle espressioni culturali e artistiche contemporanee e la convivenza interculturale;

d) realizza eventi e iniziative in collaborazione con

altri soggetti pubblici e privati, privilegiando università, enti e istituti con sede in Sicilia;

e) sostiene le attività di promozione culturale delle province e dei comuni attraverso forme di cofinanziamento e incentivazione alla cooperazione di più soggetti pubblici e privati.

Art. 17.

Istituti d'interesse regionale

1. La Regione individua e riconosce gli istituti culturali d'interesse regionale con sede in Sicilia e li sostiene con convenzioni triennali per il conseguimento delle loro finalità statutarie.

2. L'elenco degli istituti d'interesse regionale è approvato dall'Assemblea regionale siciliana ed aggiornato ogni triennio.

3. I requisiti per il riconoscimento sono stabiliti con atto di natura regolamentare.

Art. 18.

Funzioni delle province e dei comuni

1. Le province e i comuni svolgono attività di promozione culturale nei rispettivi ambiti territoriali, con particolare riferimento alle attività e iniziative di rilevanza provinciale e locale.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e coordinamento le province, in collaborazione con i comuni, possono presentare alla Regione richieste di cofinanziamento per progetti che prevedono la diretta partecipazione e il concorso finanziario e operativo di soggetti pubblici e privati.

3. Le province, in collaborazione con i comuni, presentano il piano annuale della promozione culturale per i rispettivi ambiti territoriali.

4. La Regione, nell'ambito degli atti di programmazione e bilancio, stabilisce la quota di risorse da assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 19.

Abrogazioni di norme

1. Le disposizioni regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. ... capitolo ... del bilancio della Regione.

Art. 21.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
